

COMUNE DI USMATE VELATE



COMUNE DI USMATE VELATE

Provincia di Milano

Corso Italia n. 22

20040 USMATE VELATE

Cod.Fisc.01482570155

**REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI IN
VIA VITTORIO EMANUELE II N° 33**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 27 del 18.07.2006

PREMESSA.

Il presente Regolamento disciplina l'assegnazione degli alloggi posti al primo piano dell'immobile sito in Usmate Velate, via Vittorio Emanuele II n. 33, destinati in parte ad anziani e in parte a persone (anziani o disabili fisici o con ritardo/insufficienza mentale) parzialmente autosufficienti, secondo il progetto approvato con deliberazione di G.C. n. 199 del 7 dicembre 2005, con esclusione dall'edilizia residenziale pubblica disposta con D.G.R. n. VIII/2322 del 5 aprile 2006.

PARTE PRIMA: ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI N. 1 E 2 DESTINATI AD ANZIANI.

Gli alloggi indicati nell'allegata tabella esemplificativa con i numeri 1 e 2 sono destinati ad anziani.

Ai fini dell'assegnazione, gestione e decadenza di tali alloggi si applica il Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di Villa Scaccabarozzi, approvato con deliberazione di C.C. n. 59 del 19.12.05, al quale si rinvia integralmente.

PARTE SECONDA: ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI N. 3, 4 E 5 DESTINATI A PERSONE PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI

ARTICOLO 1. FINALITA' E PRINCIPI GENERALI.

Gli alloggi indicati nell'allegata tabella esemplificativa con i numeri 3, 4 e 5, collegati funzionalmente al piano terra dell'immobile mediante ascensore, sono destinati in via prioritaria a persone parzialmente autosufficienti anziane, oppure disabili fisicamente oppure affette da disabilità derivante da insufficienza o ritardo mentale, che possano gestire un appartamento con l'ausilio dei volontari di Casa Famiglia, o con l'aiuto di un familiare / parente / amico "care giver", o con l'assistenza di una badante / assistente domiciliare.

Solo qualora il bando relativo a detti alloggi vada deserto per mancanza di partecipanti o per mancanza di persone aventi i requisiti per l'assegnazione, anche gli appartamenti n. 3, 4 e 5 potranno essere assegnati con le stesse modalità indicate per gli alloggi n. 1 e 2 nella parte prima del presente Regolamento.

ARTICOLO 2. REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE.

Possono concorrere all'assegnazione di un alloggio tutti coloro per i quali sussistono i seguenti requisiti cumulativi:

- a) condizione di parziale autosufficienza riguardante l'ambito sanitario e socio-assistenziale, attestata dal medico di base e dall'assistente sociale comunale sulla base di un'apposita tabella di valutazione da approvare insieme al bando di concorso;
- b) possesso della cittadinanza italiana;
- c) possesso della residenza anagrafica nel Comune di Usmate Velate da almeno 4 (quattro) anni;
- d) assenza di titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su uno o più beni immobili idonei ad essere abitati, ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale;
- e) non essere stato costretto a rilasciare l'alloggio e.r.p. o in disponibilità comunale precedentemente assegnatogli in locazione a causa di un provvedimento amministrativo di decadenza, dovuto al fatto di avere destinato tale alloggio o le relative pertinenze ad attività illecite risultanti da provvedimenti giudiziari e/o di pubblica sicurezza;
- f) non essere stato sfrattato per morosità da alloggi e.r.p. o in disponibilità comunale negli ultimi 5 anni e avere pagato le somme dovute all'ente gestore;
- g) non essere stato occupante senza titolo di alloggi e.r.p. o in disponibilità comunale negli ultimi 5 anni.
- h) presenza di uno specifico progetto di assistenza a favore della persona parzialmente autosufficiente, stilato concordemente con il servizio sociale di base. Per la redazione del progetto e per tutte le informazioni relative occorre rivolgersi all'assistente sociale comunale.

Si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti o adottivi, e dagli affiliati con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola; fanno altresì parte del

nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, tra cui vi sia stabile convivenza.

Gli alloggi n. 3, 4 e 5 verranno assegnati ai nuclei familiari richiedenti nel rispetto delle metrature effettive ai sensi della normativa vigente in materia di igiene.

Qualora un alloggio possa ospitare nuclei familiari composti da due persone, lo stesso verrà assegnato in via prioritaria ai nuclei familiari aventi tali caratteristiche e solo nel caso in cui in graduatoria non vi sia alcun richiedente con un nucleo composto nel modo anzidetto potrà essere assegnato in sottoutilizzo a un nucleo familiare monopersonale.

Un alloggio potrà essere assegnato a nuclei familiari composti da due persone solo nel caso in cui una (il richiedente) sia parzialmente autosufficiente e l'altra sia comunque di età superiore ai sessantacinque anni.

ARTICOLO 3. CANONE DI LOCAZIONE, MANUALE D'USO E RIPARTIZIONE DELLE MANUTENZIONI.

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato nella misura massima del 20% del reddito del nucleo assegnatario, e seguirà i criteri e le fasce fissati nell'apposito bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi stessi.

Le norme d'uso e la ripartizione delle manutenzioni degli alloggi dell'immobile di Via Vittorio Emanuele II, 33 vengono determinati applicando i criteri previsti per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

ARTICOLO 4. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI.

I punteggi da attribuire ai concorrenti sono stabiliti come segue:

1. VALUTAZIONE DELLA "RETE" FAMILIARE / PARENTALE:

Viene attribuito un diverso punteggio in base alla presenza o meno di una "rete" familiare / parentale intorno alla persona del richiedente:

- a) presenza di figli legittimi, legittimati, naturali o adottivi o, in mancanza, presenza di discendenti prossimi, anche naturali (art. 433 punto 2 del C.C.): *punti 1.*
- b) presenza di altri parenti e/o affini indicati nell'art. 433 punti successivi del C.C.: *punti 3.*
- c) nessun parente e/o affine tra le categorie previste dall'art. 433 del C.C.: *punti 5.*

2. VALUTAZIONE DELL'ATTUALE SITUAZIONE ABITATIVA:

- a) dislocazione nel territorio dell'alloggio attualmente abitato:
 - servito (situato in centro) : *punti 0;*
 - poco servito (situato vicino al centro, i servizi principali sono raggiungibili con facilità a piedi): *punti 2;*
 - isolato: *punti 4.*
- b) barriere architettoniche dell'alloggio attualmente abitato:
 - assenti: *punti 0;*
 - solo esterne: *punti 2;*
 - anche interne: *punti 4.*
- c) idoneità dell'alloggio attualmente abitato:
 - alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione, certificato dal Comune, sia scadente ai sensi dell'articolo 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, ovvero in alloggio privo di servizi igienici interni: *punti 4;*
 - alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione, certificato dal Comune, sia mediocre ai sensi dell'art. 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392; ovvero in alloggio privo di impianto di riscaldamento: *punti 2.*

3. PROGETTO DI ASSISTENZA CONCORDATO CON IL SERVIZIO SOCIALE:

Il progetto di assistenza alla persona parzialmente autosufficiente, oltre a costituire ai sensi dell'art. 2 lett. h) del presente Regolamento un requisito essenziale per partecipare all'assegnazione, è fattore che dà luogo a un punteggio differente a seconda dell'impostazione del progetto stesso.

Sono previste due possibilità:

- a) un progetto stilato concordemente tra richiedente, assistente sociale comunale e Casa Famiglia, che preveda l'assistenza durante il giorno in Casa Famiglia da parte dei volontari dell'Associazione Monica Cantù (con eventuali costi da concordare direttamente con l'Associazione): *punti 10*.
- b) un progetto stilato concordemente tra richiedente e assistente sociale comunale, che preveda l'assistenza da parte di persone indicate dall'anziano/disabile (familiari, parenti, amici, badanti, assistenti domiciliari, ecc.), diverse dai volontari di Casa Famiglia: *punti 3*.

Per quanto concerne il progetto b) si precisa che i "care giver", che prestino assistenza al beneficiario dell'alloggio, non avranno alcun diritto di abitarlo in modo stabile o permanente. E' prevista la possibilità per l'assegnatario, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, di ospitare solo temporaneamente una persona per esigenze connesse al proprio stato di salute (cosiddetto "ospite autorizzato"), senza che l'ospite stesso acquisti alcun diritto a permanere nell'alloggio nel caso in cui l'assegnatario cessi di risiedervi.

4. ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE RICHIEDENTE (anche se diverso dall'attuale nucleo familiare):

- a) ai concorrenti che presentino un ISEE inferiore al valore di € 6.000,00 vengono attribuiti: *punti 4*;
- b) ai concorrenti che presentino un ISEE tra i 6.000,00 e i € 9.000,00 vengono attribuiti: *punti 3*;
- c) ai concorrenti che presentino un ISEE tra i € 9.000,01 e i € 13.000,00 vengono attribuiti: *punti 2*;
- d) ai concorrenti che presentino un ISEE tra i € 13.000,01 e i € 17.000,00 vengono attribuiti: *punti 1*;
- e) ai concorrenti che presentino un ISEE superiore a € 17.000,00 vengono attribuiti: *punti 0*.

5. RAPPORTO CON CASA FAMIGLIA:

- a) chi, al momento della presentazione della domanda, o in un tempo precedente, sia stato ospite nella Comunità Alloggio di Casa Famiglia, indipendentemente dal tempo di permanenza: *punti 4*;
- b) chi, al momento della presentazione della domanda, o in un tempo precedente, sia stato ospite abituale nel Centro Diurno di Casa Famiglia: *punti 10*.

La somma dei punteggi parziali relativi alle categorie sopra indicate indica il punteggio totale conseguito. A parità di punteggio tra due o più concorrenti verrà preferito chi ha presentato l'ISEE più basso.

ARTICOLO 5 - COMMISSIONE.

Alla verifica delle domande e alla compilazione della graduatoria provvede una Commissione tecnica, nominata dalla Giunta comunale, e così composta:

- il Responsabile dei Servizi alla Persona – U.r.p. del Comune di Usmate Velate, in qualità di Presidente;
- un Responsabile dei Servizi alla Persona di un Comune appartenente all'ambito di Offertasociale, in qualità di membro esperto;
- un'assistente sociale che operi in un Comune diverso da Usmate Velate, in qualità di membro esperto;
- un dipendente del Servizio sociale comunale - area amministrativa, in qualità di segretario.

La Commissione stessa, integrata dal Segretario comunale, decide altresì sui ricorsi presentati nei confronti della graduatoria provvisoria.

In caso di mancata unanimità tra i componenti della Commissione nell'attribuzione di punteggi che risultino per qualsiasi ragione controversi, dopo la discussione si procederà a votazione per alzata di mano. Il punteggio sarà infine attribuito secondo quanto verrà deliberato dalla maggioranza dei componenti della Commissione, escluso il segretario

verbalizzante che non ha diritto di voto. In caso di parità dei voti espressi, il voto del Presidente, o del Segretario comunale in caso di Commissione allargata, vale doppio.

ARTICOLO 6 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione analitica del punteggio conseguito da ciascun concorrente, ovvero degli eventuali motivi di esclusione, viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 (quindici) giorni naturali consecutivi. Con la graduatoria si indicano altresì le modalità e i termini per il ricorso ai fini della formazione della graduatoria definitiva.

Una volta esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione di cui all'art. 5 formula la graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva viene pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria di cui al comma 1 e costituisce provvedimento definitivo.

La graduatoria definitiva mantiene la sua validità per un anno a partire dalla data di pubblicazione, ma l'assegnazione effettuata sulla base di una graduatoria già in vigore avverrà in ogni caso previa verifica del mantenimento di tutti i requisiti generali di cui all'art. 2.

ARTICOLO 7 - DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE.

Il Responsabile dei Servizi alla Persona - U.r.p. dispone, con motivato provvedimento, la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi:

- a. abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli o sue pertinenze;
- b. nel corso dell'anno lasci inutilizzato l'alloggio assegnatogli, assentandosi per un periodo superiore a sei mesi continuativi, a meno che non sia espressamente autorizzato dall'ente gestore per gravi motivi familiari, o di salute, o di lavoro;
- c. abbia mutato la destinazione d'uso dell'alloggio o delle relative pertinenze;
- d. abbia usato l'alloggio o le sue pertinenze per attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica sicurezza;
- e. abbia perduto i requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, ad eccezione del requisito relativo alla situazione di autosufficienza parziale;
- f. non abbia, dopo diffida dell'ente gestore, prodotto la documentazione relativa alla propria situazione economica o l'abbia reiteratamente prodotta in forma incompleta non integrabile d'ufficio;

ARTICOLO 8 - REQUISITI DI PERMANENZA NELL'ALLOGGIO GIA' ASSEGNATO.

Gli assegnatari hanno diritto di permanere nell'alloggio anche in caso di scioglimento dell'Associazione Monica Cantù e di cessazione dell'attività di Casa Famiglia.

Gli assegnatari che abbiano acquisito il diritto all'alloggio sulla base di un punteggio che comprendeva anche il progetto di assistenza concordato con Casa Famiglia, e che, in un secondo momento e per motivate esigenze di carattere personale sempre concordate con il Servizio sociale di base, abbiano deciso di mutare il progetto stesso e gestirsi in modo autonomo rispetto all'Associazione, non perdono il diritto di permanere nell'alloggio, anche qualora il punteggio conseguito per il progetto di assistenza concordato con Casa Famiglia fosse stato determinante ai fini della collocazione in graduatoria, e quindi dell'assegnazione.

ARTICOLO 9 - ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO.

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio comunale e l'esecutività della relativa deliberazione, una volta esperite le procedure previste dallo Statuto comunale.

Le modifiche del presente Regolamento o la sua sostituzione presuppongono una nuova deliberazione del Consiglio comunale, con le stesse modalità di cui al precedente comma.

ARTICOLO 10 - RINVIO NORMATIVO.

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia.